

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

III° Reparto - VII^a Divisione - I^a Sezione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTA** la L. 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modifiche del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare il comma 8 dell'art. 30, il quale dispone che, per quanto non espressamente previsto, per l'esecuzione dei contratti si applichino le disposizioni del codice civile;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024";

- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2022-2024;
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2020-2022;
- VISTO** quanto prevede l'art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n° 236, per cui "Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, del termine di consegna e dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale";
- VISTO** quanto proposto e relazionato dal responsabile del procedimento, Col. G.A. r.n. Stefano Gioia, con lett. Prot. M_D AVR005 REG 2022 0000512 del 27.01.2022 e Prot. M_D AVR005 REG2022 0002422 del 24.03.2022;
- VISTA** la documentazione inviata dall'impresa Matarrese s.r.l., trasmessa con atto prot. M_D AVR005 REG2022 002209 del 16.03.2022;
- VISTO** il contratto n. 3183 di rep., del 10.06.2020 (Decreto n° 155 del 18.06.2020), relativo all'appalto di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di Hangar di manutenzione linee volo 1 e 2 con 15 hangaretti ciascuna, Palazzina Comando e simulatori, Warehouse, Polo Tecnologico, centrali Elettriche, opere di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e telecomunicazioni, presso l'aeroporto di Ghedi (BS), affidato

alla Matarrese s.r.l. - Importo netto del contratto €. 91.379.472,21 (compresa progettazione esecutiva ed oneri per la sicurezza, I.V.A. non imponibile) - C.E. 078216 – Cap. 7120 – 20/SGD - JSF - C.I.G. 78943900B8 – CUP D33J19000040001- Id. 1RG-948;

VISTA

la bozza di atto aggiuntivo, senza aumento di spesa, al contratto suddetto, trasmessa dal Responsabile del procedimento con lett. prot. n. M_D AVR005 REG2022 0000512 del 27.01.2022. Bozza che prevede una rimodulazione delle rate di acconto del contratto in corso di esecuzione, dagli originari € 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni / 00) lordi contrattuali ad € 5.000.000,00 (Euro Cinquemilioni / 00);

CONSIDERATO

che la parziale alterazione dell'onerosità delle modalità esecutive della prestazione da parte dell'impresa affidataria, pur non rientrando, tout court, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1467 cc, in ragione della portata applicativa dei principi contenuti negli artt. 1175, 1375 e 1367 cc (correttezza e buona fede quali fonti integrative del contratto e quali espressioni del principio solidaristico; conservazione del contratto), debba essere considerata quale conseguenza di eventi esterni (generalizzata contrazione del credito bancario verso le imprese di costruzione; prolungarsi della pandemia da virus Covid - 19; ritardi e forti riduzioni quantitative della consegna delle forniture correlate all'appalto anche in ragione dell'attuale contesto geopolitico) alle parti contrattuali, aventi carattere di generalità, straordinarietà, imprevedibilità ed inevitabilità e per cui non potessero essere contemplati nella disciplina di gara, mediante la quale fu aggiudicato l'appalto;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale non comporta un aumento di spesa ma una rimodulazione del pagamento degli importi contrattuali,

D I S P O N E

che il 1° Reparto Genio A.M. proceda alla stipula del suddetto atto aggiuntivo, senza aumento di spesa, modificativo del contratto n. 3183 di rep., del 10.06.2020, come sopra specificato, e per cui siano modificati gli importi delle rate di acconto da € 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni / 00) ad € 5.000.000,00 (Euro Cinquemilioni / 00).

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA